



Prot. 663/17/cnc/fta

Roma, 12 aprile 2017

all'attenzione del Dott. Biagio Naviglio
All'Ordine dei Chimici della Campania

e p.c. A tutti gli Ordini dei Chimici
Loro Sedi

Oggetto: Scuola di Specializzazione in Scienza di alimentazione

Si premette che il Consiglio Superiore di Sanità, con parere reso in data 15 dicembre 2009, ha precisato che il nutrizionista è *“lo specialista dell'alimentazione umana di diversa estrazione professionale medica e/o non medica (biologo, agronomo, farmacista, veterinario, etc.), competente nella sicurezza alimentare del singolo e della collettività, esperto nel corretto utilizzo degli alimenti per il benessere psicofisico e per il mantenimento dello stato di salute, ai fini della prevenzione di quelle patologie (metaboliche, cardiovascolari, neoplastiche) che trovano nelle cattive abitudini alimentari un potente fattore eziologico”*.

Prevede quindi una figura professionale anche “non medica” che sia competente nella sicurezza alimentare. Pertanto il Chimico munito della specializzazione in Scienza dell'alimentazione è qualificabile come nutrizionista.

A tal proposito si richiama l'Allegato “Ordinamenti didattici Scuole Di Specializzazione di Area Sanitaria” al Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 “Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria” che contempla la scuola di specializzazione nell'area sanitaria dei servizi clinici, suddivisa in due sotto aree. Una delle due sotto aree è quella dei servizi clinici diagnostici e terapeutici, comprendente la classe della Medicina diagnostica e di laboratorio all'interno della quale sono comprese, tra le altre, le seguenti tipologie: Biochimica clinica e **Scienza dell'alimentazione**. In particolare la **Specializzazione in Scienza dell'alimentazione** ha come obiettivo il corretto utilizzo degli alimenti per il benessere psicofisico e per il mantenimento dello stato di salute.

Con il Decreto del MIUR n. 716 del 16 settembre 2016, pubblicato nella G.U. n.6 del 9.01.2017 **“Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai «non medici»** - Allegato A AREA SERVIZI CLINICI - CLASSI DELLE SPECIALIZZAZIONI DI AREA | SERVIZI CLINICI, vengono previste le seguenti classi di specializzazione:

- La Classe della Medicina diagnostica e di laboratorio, comprendente le seguenti tipologie:
 - Microbiologia e Virologia
 - Patologia clinica e Biochimica clinica

- La Classe dei Servizi clinici specialistici Biomedici, comprendente le seguenti tipologie:

- Genetica medica
- Farmacologia e Tossicologia clinica
- **Scienza dell'alimentazione.**

In particolare **a tale ultima tipologia** è consentito l'accesso ai **laureati magistrali** in Biologia (Classe LM6), Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (Classe LM9), Biotecnologie industriali (Classe LM8), Biotecnologie agrarie e per alimenti (Classe LM7), in Farmacia e Farmacia industriale (Classe LM13), **in Chimica (Classe LM54)**, Medicina Veterinaria (Classe LM42), Scienza della Nutrizione Umana (Classe LM61), nonché i corrispondenti laureati specialisti e i laureati quadriennali del vecchio ordinamento nelle lauree corrispondenti.

E' pertanto consentito ai laureati in Chimica di accedere alla Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione e, conseguentemente, poter maturare la competenza necessaria riservata all'area non medica. È altresì consentito ai laureati in Chimica accedere anche alle Specializzazioni in Patologia clinica e Biochimica clinica e Farmacologia e Tossicologia clinica.

Come riportato nel Decreto del MIUR n. 716 del 16 settembre 2016, *“lo specialista in Scienza dell'Alimentazione deve:*

- *avere maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo dell'alimentazione e nutrizione, composizione e proprietà strutturali e «funzionali» degli alimenti, metodi di analisi dei principali componenti alimentari, valutazione della qualità igienica e nutrizionale degli alimenti, identificazione delle malattie trasmesse con gli alimenti e conoscenza della legislazione relativa.*
- *conoscere la definizione dei bisogni in energia e nutrienti per il singolo individuo, per la popolazione e per gruppi vulnerabili, il ruolo dell'alimentazione bilanciata, equilibrata e ottimale, valutando lo stato di nutrizione e dei fabbisogni per il singolo individuo sano e per la popolazione nelle varie fasce di età.*
- *effettuare indagini sui consumi alimentari dell'individuo e della popolazione.*
- *conoscere l'organizzazione dei servizi di sorveglianza nutrizionale e di ristorazione collettiva, le procedure di valutazione e collaudo dei processi produttivi alimentari relativamente agli aspetti biologici (certificazione di qualità) e controllo dei punti critici, nonché l'organizzazione dei servizi riguardanti l'alimentazione, la nutrizione umana e la sicurezza alimentare delle collettività e della popolazione; seguendo i protocolli di qualità relativi alle attività di controllo, gestione e coordinamento nell'ambito della filiera agro-alimentare, allo scopo di garantire la sicurezza, la qualità e la salubrità degli alimenti, avendo una specifica conoscenza della componente nutrizionale e nutraceutica degli alimenti.*

Di particolare importanza è l'attività svolta dallo specialista in Scienza dell'alimentazione nella: sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori; sorveglianza e prevenzione e promozione di stili di vita sani e di programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale; salute animale e igiene urbana veterinaria. Sono ambiti di competenza per lo specialista in Scienza dell'alimentazione: la sicurezza alimentare delle collettività e della popolazione; il controllo di merci alimentari; la valutazione della composizione ed i metodi di analisi dei principali componenti degli alimenti e delle acque, l'analisi sensoriale degli alimenti,

la valutazione delle caratteristiche nutrizionali degli alimenti e delle loro modificazioni indotte dai processi tecnologici e biotecnologici; la qualità chimica, fisica degli alimenti; le procedure e il sistema di certificazione per le produzioni biologiche; l'analisi della biodisponibilità dei nutrienti e delle interazioni tra nutrienti e farmaci; conoscenza del diritto alimentare; conoscenze sulle procedure e sistemi di certificazione degli alimenti dietetici, degli alimenti funzionali e dei prodotti nutraceutici; conoscenze avanzate e di impatto applicativo in ambito nutrizionale, in campo analitico ed economico.”

Si rammenta che il **nutrizionista**, secondo il parere del Consiglio Superiore di Sanità reso in data 15 dicembre 2009:

- *“conosce la composizione e le proprietà strutturali e funzionali degli alimenti, il ruolo e le funzioni dei singoli nutrienti, le principali tecnologie di trasformazione degli alimenti e le modifiche indotte nel contenuto in nutrienti;*
- *orienta o corregge, sulla base della valutazione dello stato di nutrizione di un individuo, le abitudini alimentari e lo stile di vita, prescrivendo interventi nutrizionali specifici fino a ricorrere alla nutrizione artificiale;*
- *cura l'organizzazione dei servizi di sorveglianza nutrizionale e di ristorazione collettiva, valuta la composizione degli alimenti e delle acque, nonché il loro effetto sullo stato di nutrizione sia del singolo individuo che della popolazione.”*

Tali attività rientrano nel bagaglio culturale del Chimico che ha compiuto studi e aggiornamenti nel campo delle scienze dell'alimentazione, che gli abbiano fornito competenze specifiche in materia di alimenti e nutrizione per la formulazione di tabelle dietetiche alimentari secondo parametri e requisiti nutrizionali basati scientificamente.

Quanto sopra, ferme restando le competenze e le riserve di altre professioni ed in particolare quella del medico di prescrivere diete come atto curativo.

Il Ministero della Salute, infatti, ha avuto cura di precisare che solo il nutrizionista medico è soggetto abilitato a prescrivere diete come atto curativo, farmaci e accertamenti diagnostici. Infatti il parere reso dal Ministero della Salute è stato richiamato dalla giurisprudenza, che ha affermato che la *“prescrizione di una dieta è atto di competenza del medico che presuppone la visita medica, un'attività di anamnesi, di analisi delle condizioni cliniche e patologiche del soggetto, di diagnosi e valutazione medica di cura con indicazione della dieta”* (Tribunale di Roma, 18 febbraio 2011, n.3527)

Distinti saluti

Dott. Chim. Orlandi Nausicaa
Presidente
Consiglio Nazionale dei Chimici

